



LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

02/02/2024

DICHIARAZIONE IVA 2024 ANNO D'IMPOSTA 2023

Termini di presentazione e novità – Versamento del saldo IVA

1 PREMESSA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98).

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 deve essere presentata:

- a decorrere dall'1.2.2024;
- entro il 30.4.2024¹.

Occorre invece inviare il modello entro il mese di febbraio (29.2.2024), se il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023 (art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010).

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2024 PER IL 2023

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230 sono stati approvati:

- il modello IVA 2024 per il periodo d'imposta 2023 e le relative istruzioni;
- il modello "IVA Base" 2024 per il periodo d'imposta 2023 e le relative istruzioni.

¹ Le specifiche tecniche per l'invio telematico della dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 sono state approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2024 n. 19397.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello IVA 2024 relativo all'anno 2023 è composto:

- dal frontespizio;
- da 17 quadri (da VA a VG);
- dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

3.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODELLO

Nella seguente tabella è sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2024 relativo all'anno 2023.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa (art. 74-bis), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata
Frontespizio	
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione, società di revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

Frontespizio	
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
Quadro VW	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
Quadro VY	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2024 PER IL 2023

Le principali novità del modello IVA 2024 relativo all'anno 2023 riguardano:

- la soppressione dei quadri VB e CS;
- alcune modifiche ai quadri VA, VE, VF, VL, VO e VS.

Alla presente circolare è allegata una *check list* della documentazione e dei dati che può essere utile richiedere al cliente per la predisposizione della dichiarazione IVA.

4.1 QUADRO VA

A seguito del superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che avevano usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati per far fronte agli effetti economici della pandemia.

4.2 QUADRO VB

Il quadro VB "Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari" è stato eliminato.

Nel suddetto quadro i soggetti passivi, imprese e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre del 50% le sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97, erano tenuti a indicare i dati dei rapporti con gli istituti finanziari.

L'eliminazione del quadro si è resa necessaria a seguito dell'abolizione, da parte dell'art. 15 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. decreto "Adempimenti"), dell'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari sia nella dichiarazione IVA che nel modello REDDITI, già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

4.3 QUADRO VE

A seguito del mancato rinnovo, nel 2023, della percentuale di compensazione del 9,5% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, sono tornate applicabili le percentuali previste ordinariamente e, in particolare, quella del 7% per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compreso il genere bufalo) e quella del 7,3% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Di conseguenza, nella sezione 1 del quadro VE è stata aggiunta la percentuale di compensazione del 7% nel rigo VE4, con rinumerazione dei rigi successivi, ed è stato soppresso il rigo riguardante la percentuale di compensazione del 9,5%.

4.4 QUADRO VF

Per la stessa ragione di cui sopra, nella sezione 1 del quadro VF è stato previsto il rigo VF5 riservato all'indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 7% ed è stato eliminato il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 9,5%.

Modifiche analoghe sono state apportate alla sezione 3-B con riguardo, in particolare, al rigo VF42.

A seguito del superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato eliminato il campo 9 del rigo VF34 riservato alle operazioni di cui all'art. 1 co. 452 - 453 della L. 178/2020, ossia cessioni della strumentazione per diagnostica e vaccini contro il COVID-19, nonché prestazioni di servizi strettamente connesse alle suddette operazioni (considerate, fino al 31.12.2022, come operazioni esenti con diritto alla detrazione dell'imposta "a monte").

4.5 QUADRO VL

Nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima

dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

4.6 QUADRO VO

Con riguardo ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica di cui all'art. 1 co. 513 - 514 della L. 160/2019, nel rigo VO36 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario.

4.7 PROSPETTO IVA 26/PR

È stato eliminato il rigo VS23 che doveva essere utilizzato, con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, per indicare i dati dei versamenti IVA di gruppo non effettuati in base a provvedimenti agevolativi emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i quali consentivano di sospendere i versamenti dell'imposta dovuta.

4.8 QUADRO CS

Il quadro CS, previsto per la sola dichiarazione IVA riferita al 2022 e destinato ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il "caro bollette" ex art. 37 del DL 21/2022, è stato soppresso.

4.9 ALTRE NOVITÀ

Nell'elencazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, le istruzioni precisano che, per coloro che operano in regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), l'esonero permane se il soggetto si è avvalso "per tutto l'anno d'imposta" del regime; la suddetta precisazione si ricollega alla fuoriuscita immediata dal regime per effetto del superamento del limite di 100.000,00 euro.

Le istruzioni indicano, altresì, che nell'ipotesi di rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziale soggettive, l'importo del credito rimborsabile sarà determinato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai soggetti coinvolti.

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2023 deve quindi essere versato entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435². In tal caso, il versamento entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per

ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%)³.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui

² Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l'art. 7-*quater* co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/99.

³ La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

redditi⁴. Pertanto, il 30° giorno successivo all'1.7.2024 scade il 31.7.2024⁵.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2023 può essere versato entro:

- il 18.3.2024 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di sabato);
- l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 31.7.2024 (30° giorno successivo all'1.7.2024), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2023 entro il 30.4.2024, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2023 entro il 18.3.2024:

- se provvede al relativo versamento entro l'1.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 1° luglio);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino all'1.7.2024 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dall'1.7.2024 al 31.7.2024; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2023 entro l'1.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2023 entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino all'1.7.2024 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

5.1 SOGGETTI "NON SOLARI" AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l'anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti "solari", in quanto l'IVA ha sempre un periodo d'imposta "solare", anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA "non solari" ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell'ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

Come sopra illustrato, quest'anno i suddetti termini scadono, rispettivamente, l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) e il 31.7.2024 (30° giorno successivo all'1.7.2024).

5.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

⁴ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73.

⁵ Poiché il termine del 30.6.2024 cade di domenica ed è automaticamente differito a lunedì 1.7.2024, l'ulteriore differimento di 30 giorni si calcola da quest'ultima data (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2007 n. 128 e 1.8.2019 n. 71), con scadenza quindi al 31.7.2024.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1⁶, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro l'1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009⁷.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale⁸) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo⁹.

Tabelle riepilogative

In caso di rateizzazione massima a partire dal 18.3.2024, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

⁶ C.d. DLgs. "Adempimenti", emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111) ed entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* 12.1.2024 n. 9, come stabilito dal relativo art. 27).

⁷ Si evidenzia che l'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 non ha modificato la misura degli interessi applicabili in caso di rateizzazione ex art. 20 del DLgs. 241/97.

⁸ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).

⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48 (§ 2.2) e 12.6.2002 n. 50 (§ 19.4).

Rata	Scadenza	Interessi
1	18.3.2024 (il giorno 16 cade di sabato)	0,00%
2	16.4.2024	0,31%
3	16.5.2024	0,64%
4	17.6.2024 (il giorno 16 cade di domenica)	0,97%
5	16.7.2024	1,30%
6	20.8.2024 (differimento per il periodo feriale ¹⁰)	1,63%
7	16.9.2024	1,96%
8	16.10.2024	2,29%
9	18.11.2024 (il giorno 16 cade di sabato)	2,62%
10	16.12.2024	2,95%

In caso di rateizzazione massima a partire dall'1.7.2024, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	1.7.2024 (il 30 giugno cade di domenica)	0,00%
2	16.7.2024	0,17%
3	20.8.2024 (differimento per il periodo feriale ¹¹)	0,50%
4	16.9.2024	0,83%
5	16.10.2024	1,16%
6	18.11.2024 (il giorno 16 cade di sabato)	1,49%
7	16.12.2024	1,82%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 31.7.2024, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino all'1.7.2024 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	31.7.2024 (30° giorno successivo all'1.7.2024)	0,00%
2	20.8.2024 (differimento per il periodo feriale ¹²)	0,18%
3	16.9.2024	0,51%
4	16.10.2024	0,84%
5	18.11.2024 (il giorno 16 cade di sabato)	1,17%

¹⁰ Ai sensi del co. 11-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 del DLgs. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

¹¹ Si veda la nota precedente.

¹² Si veda la precedente nota n. 10.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino all'1.7.2024 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
6	16.12.2024	1,50%

CHECK LIST PER RICHIESTA DOCUMENTI

Cliente _____	N° ____/____
Responsabile _____	Data ____/____/____
DICHIARAZIONE IVA 2024 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI	
Check	Commento
Dichiarazione IVA 2023 relativa all'anno d'imposta 2022 con ricevuta della trasmissione telematica.	
Documentazione da richiedere al cliente con riferimento all'anno d'imposta 2023.	
FRONTESPIZIO	
Scheda anagrafica del contribuente persona fisica (generalità, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.) o persona giuridica (denominazione o ragione sociale, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.).	
Scheda anagrafica del dichiarante, se diverso dal contribuente (generalità, codice carica, nel caso di procedura concorsuale data del provvedimento di nomina e di inizio procedura, ecc.).	
(In alternativa alle precedenti): evidenza e informazioni relative a variazioni rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA 2023 per l'anno 2022.	
QUADRO VA	
Evidenza e informazioni relative a eventuali operazioni straordinarie.	
Codice dell'attività svolta (ovvero dell'attività prevalente, in presenza di più attività tenute con contabilità unificata).	
Dettaglio di acquisti/importazioni e servizi di gestione riguardanti i telefoni cellulari, nel caso di detrazione IVA superiore al 50%.	
Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti di condomini.	
Liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa iniziati nel 2023: modello IVA 74 bis.	
Liquidazione dell'IVA di gruppo: dettaglio dell'utilizzo del credito derivante dalla procedura da parte della società ex controllante.	

DICHIARAZIONE IVA 2024 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI	
Check	Commento
Soggetti che a partire dal 2024 partecipano al Gruppo IVA: dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (modello AGI/1).	
QUADRO VC	
Prospetto di verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale.	
Prospetto relativo alla formazione e all'utilizzo del <i>plafond</i> ed evidenza del metodo utilizzato per determinare il <i>plafond</i> disponibile.	
QUADRO VD	
Società di gestione del risparmio: prospetto contenente i dati relativi alla cessione del credito IVA.	

QUADRO VE	
<p>Stampa dei totali delle vendite e dei corrispettivi da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • le operazioni non imponibili suddivise in base alla fattispecie (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento, ecc.); • le operazioni esenti; • le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; • le operazioni con applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> suddivise in base alla fattispecie interessata (es. cessioni di rottami e altri materiali di recupero, prestazioni rese nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.); • le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati; • le operazioni effettuate nel 2023 con IVA esigibile negli anni successivi e le operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2023; • le operazioni con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72). 	
<p>Ammontare dettagliato delle cessioni di beni ammortizzabili (es. scheda contabile relativa ai conti interessati) e dei passaggi interni (in caso di separazione delle attività).</p>	
<p>Modelli INTRASTAT ove presentati per le operazioni realizzate ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.</p>	
QUADRO VF	
<p>Stampa dei totali degli acquisti e delle importazioni da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • gli acquisti e le importazioni non imponibili o non soggetti a imposta suddivisi in base alla fattispecie (es. acquisti non imponibili con utilizzo del <i>plafond</i>); • gli acquisti esenti; 	

DICHIARAZIONE IVA 2024 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	<ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (artt. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); • gli acquisti e le importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati; • gli acquisti con detrazione ridotta o non ammessa; • gli acquisti con IVA detraibile in anni successivi annotati nel 2023 e gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2023; • gli acquisti intracomunitari (imponibile e imposta); • le importazioni (imponibile e imposta); • gli acquisti da San Marino (con e senza pagamento dell'IVA). 	
	<p>Schede di contabilità rilevanti per il dettaglio, contenuto nel rigo VF29, dell'importo indicato nel rigo VF25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di beni ammortizzabili, anche se di costo non superiore a 516,46 euro; • canoni di <i>leasing</i>; • noleggio; • acquisti di beni destinati alla rivendita (merci); • acquisti di beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime). 	
	Se necessari, dati e informazioni riguardanti metodi particolari di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (es. <i>pro rata</i> , regime del margine, ecc.).	
	Se necessari, dati e informazioni per il calcolo della rettifica alla detrazione (es. cambio di destinazione di un bene ammortizzabile nel periodo di "tutela fiscale").	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per gli acquisti di beni e servizi ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
	QUADRO VJ	
	Prospetto di dettaglio di acquisti, importazioni e altre operazioni con IVA dovuta dal cessionario o committente suddivise in base alla fattispecie interessata (es. acquisti di rottami e altri materiali di recupero, acquisti intracomunitari di beni, acquisti domestici di beni e servizi da soggetti non residenti, acquisti di telefoni cellulari, prestazioni ricevute nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.).	
	QUADRO VH	
	Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse.	
	Liquidazioni periodiche e liquidazione annuale IVA.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VM	
	Modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" relativi all'IVA versata per la prima cessione interna di veicoli nuovi e usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).	
DICHIARAZIONE IVA 2024 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		

Check	Commento
QUADRO VK	
Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: prospetto contenente i dati richiesti (es. partita IVA) della società controllante.	
Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: attestazione rilasciata dall'Ente o società controllante con evidenza di quanto indicato dalla stessa per ciascuna società che partecipa alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel campo 7 del rigo VS.	
QUADRO VN	
Evidenza e informazioni relative alle dichiarazioni integrative IVA "a favore", presentate nel corso del 2023, ai sensi dell'art. 8 co. 6- <i>quater</i> del DPR 322/98.	
QUADRO VQ	
Soggetti che hanno effettuato versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento con la relativa documentazione attestante il pagamento.	
QUADRO VL	
Modelli F24 relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate (in caso di versamenti con ravvedimento operoso è necessaria la distinzione tra imposta, sanzioni ed interessi).	
In presenza di un credito IVA da dichiarazione IVA 2023 per l'anno 2022: prospetto dell'utilizzo del credito.	
Documentazione relativa ad eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati in corso d'anno (modello TR).	
Schede di contabilità: <ul style="list-style-type: none"> • Erario c/IVA; • credito IVA in compensazione. 	
Bozza del bilancio di verifica al 31.12.2023 con evidenza del saldo IVA annuale (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: prospetto di riconciliazione tra saldo IVA annuale e saldo IVA in bilancio).	
QUADRO VP	
Liquidazioni periodiche relative al IV trimestre del 2023.	
Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
QUADRO VT	
Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, nonché ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali.	
QUADRO VX	
Prospetto di calcolo, ove necessario, per la verifica circa la sussistenza di una delle fattispecie per il rimborso (es. effettuazione esclusiva o prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota IVA media, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota d'imposta media su acquisti e importazioni; prevalente effettuazione di operazioni non soggette a imposta, ecc.).	
Documentazione relativa all'eventuale rilascio del visto di conformità, ove necessario.	
DICHIARAZIONE IVA 2024 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI	
Check	Commento

	Istanza d'interpello per la disciplina delle "società di comodo" presentata e della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, ove necessari.	
	Copia del documento d'identità del contribuente, con riguardo alle attestazioni rilasciate di cui al rigo VX4, ove necessarie.	
	QUADRO VO	
	Documento contenente l'eventuale volontà di esercizio/revoca di opzioni da indicare nel quadro VO in coerenza con il comportamento adottato.	
	QUADRO VG	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati degli Enti o società del gruppo con evidenza dei soggetti che aderiscono alla procedura dal 2024.	
	QUADRI VS, VV, VW, VY e VZ (IVA 26 PR/2024)	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e informazioni per la compilazione della distinta delle società del gruppo.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati riguardanti le variazioni delle comunicazioni periodiche del gruppo ove sussistano.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e documentazione relativi ai rimborsi infrannuali richiesti, ai versamenti periodici effettuati, alle compensazioni, ecc.	

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP